

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 331

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MALAN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 2006

Istituzione della provincia di Pinerolo

ONOREVOLI SENATORI. - Il censimento del 2001 attribuisce alla provincia di Torino 2.165.619 abitanti, più della metà dell'intero Piemonte. La maggioranza delle regioni italiane sono meno popolate. Come superficie, solo Bolzano, Cuneo e Foggia sono più grandi, ma le loro popolazioni, sommate, hanno meno abitanti. All'interno di questa grande estensione, ci sono realtà socioeconomiche, paesaggistiche e demografiche estremamente disomogenee. Il solo comune di Torino rappresenta il 40 per cento della popolazione. Con l'aggiunta della prima cintura, i comuni che si trovano all'interno della tangenziale di Torino o sono lambiti da essa, in un raggio cioè di meno di nove chilometri dal centro della città, si arriva al 60 per cento. Restano ben trecento comuni, distanti fino a cento chilometri, sparsi sul restante 99,5 per cento del territorio.

È inevitabile che tali squilibri si riflettano nello svolgimento di quei compiti che la legge assegna alla provincia, ed è verosimile che, nel confronto fra le diverse esigenze, abbiano la peggio quelle dei cittadini delle aree più decentrate e meno popolate. È precisamente quanto sta avvenendo in quella vasta area che definisce se stessa come Pinerolese, i cui confini possono oggi coincidere con l'area di competenza recentemente assegnata al Tribunale di Pinerolo. Sarebbe lungo elencare gli episodi che ne hanno determinato la progressiva emarginazione, recentemente solo alleviata dagli interventi connessi alle Olimpiadi invernali da poco celebrate anche nell'area. Due esempi basteranno. Il primo è il ritardo di oltre dieci anni del completamento della vitale autostrada Torino-Pinerolo, dettato dalle esigenze dell'area del capoluogo, che non solo non aveva interesse alla sua esecuzione, ma aveva un interesse

opposto determinato dal fatto che il completamento comportava il pedaggiamento del tratto più prossimo al città della Mole. Il secondo è l'operazione in atto per accorpate l'Azienda sanitaria locale (ASL) di Pinerolo con altre dell'area torinese, cosa che porterebbe all'istituzione di un ente squilibrato verso la sua parte più popolosa, già avvantaggiata dalla vicinanza alle grandi strutture ospedaliere.

Di qui nasce l'esigenza di promuovere l'istituzione della provincia di Pinerolo.

La creazione della nuova provincia risponde a tutti i requisiti richiesti dall'articolo 21 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la istituzione di nuove province. Il territorio individuato corrisponde infatti «alla zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente», ha «dimensione tale, per ampiezza, entità demografica, nonché per le attività produttive esistenti o possibili, da consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale», fa «parte di una sola provincia», la popolazione supera i 200.000 abitanti. Detto territorio possiede, insomma, una sua unitarietà ed omogeneità sociale, culturale ed economica che la distingue dal resto della provincia di Torino. Dal punto di vista storico, poi, solo un lungo trattato potrebbe dar conto di quanto la città di Pinerolo sia stata punto di riferimento, un vero e proprio capoluogo per il territorio circostante. Per ben due secoli, dal 1220 al 1418 essa fu anzi capitale dei territori piemontesi dei principi d'Acaia. Divenne poi sede del Consiglio cismontano o Supremo

tribunale insediato da Amedeo VIII. Anche durante i tre periodi di dominazione francese ebbe funzioni importanti, ad esempio, come sede del Consiglio sovrano. Fu designata e confermata come sede del Senato del Pinerolese e nel 1748 fu eretta a diocesi.

È tuttora sede di Tribunale, per ora di una ASL risultante dall'unificazione di tre precedenti, è sede di importanti attività economi-

che, commerciali e culturali. Insomma, il territorio del Pinerolese non può affrontare le tematiche assegnate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla competenza provinciale, se continua ad essere considerato l'appendice di una periferia estesa di Torino. La provincia di Pinerolo è necessaria al proprio territorio e ridurrebbe problemi e disomogeneità alla provincia di Torino.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita la provincia di Pinerolo nell'ambito della regione Piemonte, con capoluogo Pinerolo.

2. La circoscrizione territoriale della provincia di Pinerolo è costituita dai seguenti comuni: Airasca, Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Bruino, Buriasco, Campiglione Fenile, Candiolo, Cantalupa, Castagnole Piemonte, Cavour, Cercenasco, Cumiana, Fenestrelle, Frossasco, Garzigliana, Inverso Pinasca, Lombriasco, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Massello, None, Orbassano, Osasco, Osasio, Pancalieri, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pinerolo, Pioiasco, Piscina, Pomaretto, Porte, Prage-lato, Prali, Pramollo, Prarostino, Roletto, Rorà, Roure, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, San Pietro Val Lemina, San Secondo, Sangano, Scalenghe, Sestriere, Torre Pellice, Usseaux, Vigone, Villafranca Piemonte, Villar Pellice, Villar Perosa, Virle Piemonte, Volvera.

Art. 2.

1. La provincia di Torino procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione sia al territorio sia alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati, non prima del termine di tre anni e non oltre il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, dalla giunta provinciale previo concerto con il commissario che il Ministro dell'interno nomina, con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi. Il commissario è nominato dal Ministro dell'interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ove costituita, designa, secondo le modalità stabilite con determinazione dell'assemblea medesima, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attività del commissario di cui al comma 2, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

4. Le prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Pinerolo hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi eletti vi della provincia di Torino, successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo.

5. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Torino, gli adempimenti di cui al comma 2, primo periodo, sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento delle prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Pinerolo e il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Torino nel primo turno amministrativo successivo alla data dello scioglimento anticipato.

6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi della provincia di Torino continuano ad esercitare le loro funzioni nell'ambito dell'intero territorio della circoscrizione come delimitato dalle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. Nel termine di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, sono determinate le tabelle

delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Torino e di Pinerolo, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni. In caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Torino la determinazione delle tabelle è effettuata entro il termine di cui all'articolo 2, comma 5.

Art. 4.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera *f*), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, nel termine di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella provincia di Pinerolo degli uffici periferici dello Stato, entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.

2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono altresì individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 2 delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.

Art. 5.

1. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra la provincia di Torino e la provincia di Pinerolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge 27 ottobre 1995,

n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

Art. 6.

1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'ufficio territoriale del Governo e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Torino e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici della provincia di Pinerolo.

2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi e agli uffici della provincia di Pinerolo a decorrere dalla data del loro insediamento.

Art. 7.

1. Per l'attuazione dell'articolo 2, comma 2, è autorizzata la spesa di 250.000 euro annui per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2007 e 2008 dello stanziamento iscritto, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

